

Abruzzo

L.R. 27/10/1999, n. 95

Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 3 novembre 1999, n. 42.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 2-bis

Art. 3

Art. 4

Art. 5

L.R. 27 ottobre 1999, n. 95 (1)

Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili (2) (3).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 3 novembre 1999, n. 42.

(2) Il presente titolo, già modificato dall'art. 38, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (a decorrere dal 1° gennaio 2003, come prevede l'art. 108, comma 1, della stessa legge), è stato poi così sostituito dall'art. 97, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 come modificato (quest'ultimo) dall'art. 16, comma 1, n. 1), L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Il testo precedente era così formulato: «Contributo alle associazioni Anffas, Percorsi, Bambini Down, Afia sezione regionale Fiadda e Aptdh.».

(3) Per il rifinanziamento della presente legge, vedi l'art. 24, L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

Art. 1

1. La Regione Abruzzo concede contributi all'ANFFAS regionale ed alle sezioni territoriali ANFFAS regolarmente costituite e alle associazioni iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della L.R. 12 agosto 1993, n. 37 nei settori della sicurezza sociale e socio-sanitario, la cui attività statutaria risulti effettivamente rivolta ai disabili per interventi di integrazione sociale o ai malati per interventi di carattere sanitario, con esclusione delle Associazioni che hanno convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (4).

2. I contributi concessi con la presente legge sono utilizzati per gli scopi previsti dallo statuto delle Associazioni stesse.

(4) Il presente comma, già modificato dapprima dall'art. 11, L.R. 9 febbraio 2000, n. 6, poi dall'art. 38, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 108, comma 1, della stessa legge) e dall'art. 97, comma 5-ter, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (quest'ultimo) dall'art. 16, comma 1, L.R. 17 novembre 2004, n. 41 (nella versione originaria), successivamente sostituito dal nuovo testo del suddetto comma 5-ter dell'art. 97, L.R. n. 15/2004, parimenti aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.R. n. 41/2004, come sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 4 dicembre 2006, n. 40 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 5 del suddetto art. 5, L.R. n. 40/2006), è stato infine così sostituito dall'art. 57, comma 1, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione Abruzzo concede contributi alle associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. n. 37/1993, la cui attività statutaria risulti effettivamente rivolta al sostegno delle persone disabili.».

Art. 2

1. L'importo stanziato al Cap. 71645 UPB 13.01.005 denominato: Contributi alle associazioni ANFASS L.R. n. 95/1999, viene ripartito per il 20% al Comitato regionale e per l'80% in parti uguali, alle sezioni territoriali delle Associazioni ANFASS regolarmente costituite. (5)

1-bis. Alla liquidazione degli altri contributi di cui al Cap. 71630 - U.P.B. 13.01.005 previsti dalla presente legge provvedono:

a) la Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace, per le Associazioni per disabili iscritte nel Settore Sicurezza Sociale del registro di cui all'art. 1;

b) la Direzione Sanità per le Associazioni di disabili iscritte nel Settore Socio Sanitario del Registro di cui all'art. 1 (6).

(5) Comma così sostituito dall'art. 97, comma 5, L.R. 26 aprile 2004, n. 15. Il testo originario era così formulato: «1. Alla ripartizione in parti uguali tra le Sezioni territoriali dell'ANFFAS ed alla liquidazione del contributo concesso alle Associazioni, di cui al predetto articolo, comma 1, provvede il servizio sicurezza sociale del settore sanità, igiene e sicurezza sociale della Giunta regionale.».

(6) Il presente comma, aggiunto dall'art. 97, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (come sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 4 dicembre 2006, n. 40), è stato poi così sostituito dall'art. 57, comma 2, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34. Il testo precedente era così formulato: «1-bis. Alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge provvede la Direzione Qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza a promozione sociale, politiche giovanili, immigrazione, economia solidale, partecipazione e consumo critico, politiche per la pace per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività socio-assistenziali e la Direzione Sanità per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività di tipo sanitario.». In precedenza lo stesso comma 2 dell'art. 97, L.R. n. 15/2004 (nella versione originaria) aveva aggiunto il comma 2 in luogo del presente comma 1-bis, il cui testo era il seguente: «2. All'erogazione ed alla liquidazione degli altri contributi previsti dalla legge provvede la Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali e promozione sociale per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività socio-assistenziali e la Direzione sanità per le associazioni che prevedono nel loro statuto attività a carattere sanitario, para-sanitario o di trasporto malati.».

Art. 2-bis

1. Le somme da ripartire a valere sul capitolo di spesa 71630 - U.P.B. 13.01.005 sono destinate nella misura del 70% alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace e nella misura del 30% alla Direzione Sanità.

2. I dirigenti dei Servizi di cui al precedente comma 1 ripartiscono le somme del Cap. 71630 - U.P.B. 13.01.005, di loro competenza, nella seguente misura:

a) il 60% in proporzione diretta al periodo di iscrizione al Registro del Volontariato con arrotondamento all'anno (per difetto se inferiore o pari a sei mesi, per eccesso se superiore);

b) il 40% in proporzione diretta al volume di spesa degli ultimi tre anni, con arrotondamento alle centinaia di euro.

3. Il contributo complessivo per ciascuna Associazione non può essere superiore a € 30.000,00.

4. Le eventuali somme residue per effetto dell'importo massimo di contributo erogabile, sono ridistribuite in proporzione diretta alle somme ripartite con le modalità di cui al precedente comma 2 (7)

(7) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 4 dicembre 2006, n. 40, è stato poi così sostituito dall'art. 57, comma 3, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «Art. 2-bis. 1. A partire dall'esercizio 2006 il riparto dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1 viene determinato come segue:

- il 60% in proporzione diretta al periodo di iscrizione al registro del volontariato, con arrotondamento all'anno (per difetto se inferiore o pari a sei mesi, per eccesso se superiore);

- il 40% in proporzione diretta al volume di spesa degli ultimi tre anni, con arrotondamento alle centinaia di euro. Il contributo complessivo per ciascuna Associazione non può essere superiore a € 30.000,00.».

Art. 3

1. Le Associazioni ammesse al contributo della presente legge sono tenute a presentare al Servizio che dispone la liquidazione dei contributi, una dettagliata relazione e rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.

2. L'erogazione dei contributi di competenza viene disposta solo dopo l'acquisizione ed il controllo del rendiconto dell'anno precedente.

3. Il mancato o l'irregolare utilizzo parziale o totale delle somme liquidate nel precedente anno finanziario comportano la restituzione delle stesse o la compensazione con i contributi da liquidare per l'anno di competenza.

4. Le Associazioni di cui all'art. 1 della L.R. n. 95/1999, comma 1 devono inviare apposita istanza di contributo alla Direzione competente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Abruzzo dell'annuale legge di approvazione del bilancio di previsione. All'istanza, presentata dalle Associazioni il cui contributo è stanziato sul Cap. 71630, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. relazione sulle attività che si intendono realizzare rivolte ai disabili, inerenti gli scopi previsti nello Statuto dell'Associazione richiedente;
- b. dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione attestante:
 - 1) la data di iscrizione al Registro di cui all'art. 1 per le Associazioni tenute all'iscrizione al medesimo Registro;
 - 2) l'insussistenza di altri contributi da parte della Regione per le stesse attività.
- c. i bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre anni (8).

(8) Il presente articolo, già modificato dall'art. 97, commi 3 e 4, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, poi sostituito dall'art. 5, comma 4, L.R. 4 dicembre 2006, n. 40, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 57, comma 4, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. 1. Le associazioni di cui all'art. 1 sono tenute a presentare al Servizio che dispone la liquidazione dei contributi, una dettagliata relazione e rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.

2. L'erogazione dei contributi di competenza viene disposta solo dopo l'acquisizione ed il controllo del rendiconto dell'anno precedente.

3. Il mancato o l'irregolare utilizzo parziale o totale delle somme liquidate nel precedente anno finanziario comportano la restituzione delle stesse o la compensazione con i contributi da liquidare per l'anno di competenza.».

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999, in L. 70.000.000, si provvede con il fondo globale iscritto al cap. 323000, partita 3, dell'elenco 3 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1999.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999 è istituito ed iscritto nel Sett. 07, Tit. 1, Ctg. 6 il Cap. 71630 denominato: "Contributi, per l'anno 1999, alle Associazioni ANFFAS, PERCORSI, Bambini Down, AFIA Sezione regionale FIADDA e APTDH" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa di L. 70.000.000 (9).

(9) L'art. 24, L.R. 29 marzo 2001, n. 11, ha rifinanziato, la presente legge, per l'anno 2001, con L. 400.000.000.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.